

VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE STRAORDINARIA del

CIF Centro Italiano Femminile Comunale Ozieri

Il giorno 30 del mese di Gennaio dell'anno 2023 alle ore 17.30 presso i locali "Arredamenti Elma 2, snc" in via Alcide De Gasperi, si è riunita l'Assemblea straordinaria del CIF Centro Italiano Femminile Comunale Ozieri, regolarmente convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dello Statuto sociale, in adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

La Presidente Comunale dell'Associazione, constatato il numero legale delle presenze, dichiara che l'Assemblea è valida e regolarmente costituita secondo i quorum previsti ai sensi dello statuto. Propone come Segretaria dell'Assemblea Gesuina Falchi. L'Assemblea approva.

La Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice de Terzo Settore; riferisce inoltre del procedimento di verifica, come da comunicazione pervenuta dalla Regione Sardegna – Ufficio Regionale del RUNTS in data 29/12/2022, finalizzato all'iscrizione nel RUNTS degli Enti iscritti nel Registro Regionale del Volontariato e, in particolare, alla rimozione dei motivi formali e sostanziali che ostano alla immediata iscrizione nel RUNTS del CIF Centro Italiano Femminile Comunale di Ozieri..

Successivamente la Presidente dà lettura dello Statuto del CIF Ozieri, adeguato ai sensi del D.lgs. 117/17.

Dopo un attento dibattito lo Statuto viene approvato con voto unanime dei presenti.

Lo Statuto allegato è parte integrante di questo verbale.

La Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione del suddetto Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente all'invio presso il competente Ufficio Regionale.

Precisa che il medesimo Statuto è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dei commi 2 e 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Alle ore 19, dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea straordinaria chiude i propri lavori.

La Presidente Comunale

La Segretaria

Maerion Tomietta Coemola Comu

Falchi Gesuina

REGISTRATO A SASSARI
Il 16/02/2023 al n. 302 Mod. 3

Esatte Euro Per delega del Direttore Provinciale
IL DIRETTORE

N. Dealle



**STATUTO
CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE OZIERI**

Art. 1

Denominazione, sede, durata e natura

- 1) E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS) l'Associazione di volontariato non riconosciuta CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE OZIERI (in breve CIF OZIERI).
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria.
- 3) Opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.
- 4) È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione.
- 5) Svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il perseguimento delle finalità associative.
- 6) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ozieri, Via Carmelo n.15 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici esercizi presso i quali è iscritta.

Art. 2

Scopo e finalità

- 1) Il CIF Ozieri persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale:
- 2.1) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita;
- 2.2) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune;
- 2.3) promuovere i diritti di cittadinanza di tutti;
- 2.4) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e praticare una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali;
- 2.5) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.

Art. 3

Oggetto e attività

- 1) Le predette finalità verranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale cui all'Art 5 del D.lgs 117/2017, lettere d),e), i), l), r), u), v),w) del D.lgs 117/2017, come di seguito riportati:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

- Mc Cam*
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
 - r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
 - u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
 - v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;*
 - w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i Gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

2) L'Assemblea, dopo un'attenta lettura dei bisogni emergenti nel territorio, programma un piano annuale e quadriennale di attività e di azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti, alla luce delle finalità statutarie (vedi art. 2) e nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al cit. art.5 del CTS; in particolare, a titolo esemplificativo:

2.1 svolge azioni di promozione culturale su tematiche riguardanti i diritti umani, la convivenza democratica, la condizione femminile anche in riferimento al lavoro, attraverso convegni, dibattiti, incontri aperti agli associati, ai volontari, alla cittadinanza, da organizzare per lo più in concomitanza con significativi fatti di attualità, in sinergia con altre organizzazioni del Terzo Settore.

Realizza la "libreria diffusa" quale strumento per la diffusione della lettura, utile al naturale bisogno di conoscenza e di crescita sia per i giovani che i meno giovani, così la presentazione pubblica di libri e i gruppi di lettura.

2.2 promuove attività ed eventuali servizi, insieme ad altre Organizzazioni, diretti a facilitare il dialogo interculturale, creando/partecipando ad iniziative in un clima di accoglienza e di autentica convivenza solidale in un contesto sempre più multietnico, multiculturale e multi religioso.

2.3 promuove occasioni per l'approfondimento e la sensibilizzazione sul tema della famiglia, nelle sue complesse implicazioni, e della donna; organizza/collabora nei servizi in raccordo con le Istituzioni, con altre organizzazioni, con volontari competenti e/o esperti in ambito psicologico, pedagogico, sociale, lavorativo.

2.4 promuove la cultura della legalità, della pace, della non violenza in tutti gli ambiti, con diverse azioni e con la partecipazione alle iniziative e alle celebrazioni di carattere nazionale e locale sui rispettivi temi.

2.5 promuove e realizza attività di formazione per docenti e studenti sul tema del cyberbullismo, in collegamento con le istituzioni scolastiche ed esperti del settore.

2.6 svolge iniziative dirette alla tutela dell'ambiente, realizzando interventi di informazione, formazione e di sensibilizzazione rivolti agli associati e a diverse categorie interessate, con la realizzazione di buone pratiche e di azioni condivise.

2.7 realizza attività di formazione e di approfondimento sui valori della solidarietà, della gratuità, del bene comune rivolte ai volontari.

2.8 programma interventi di beneficenza, di assistenza anche a distanza, di cessione gratuita di alimenti e quant'altro, a persone in situazioni di svantaggio.

2.9 realizza iniziative di raccolta fondi per il finanziamento di suddette attività.



- M. Carru*
- 3) L'Assemblea (art.10) può proporre, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dalla Presidenza comunale.
 - 4) Per lo svolgimento delle attività descritte, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e altri volontari. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 - 5) L'Associazione può aderire ad altri Enti del Terzo Settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 4

Soci: adesione, partecipazione e perdita della qualifica

- 
- 1) Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo. Possono aderire all'Associazione coloro che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.
 - 2) Chi intende essere ammesso come Associato deve presentare richiesta scritta all'Organo di Amministrazione con l'indicazione dei dati anagrafici, i recapiti telefonici e di posta elettronica e dichiarare l'impegno ad attenersi allo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi, nonché di condividere le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 - 3) Nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. li., l'Organo di Amministrazione/Consiglio di Presidenza delibererà sull'accettazione o eventuale esclusione che verrà comunicata al richiedente l'ammissione entro 60 giorni.
 - 4) L'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
 - 5) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
 - 6) Gli Associati, iscritti al Libro dei Associati, partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita.
 - 7) Sono tenuti all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, fra i quali il versamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Nazionale.
 - 8) Gli Associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritti anche nel Libro dei Volontari e assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 - 9) Nello stesso Libro dei Volontari sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione.
 - 10) Tutti i volontari non occasionali, soci o non soci, godranno di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.
 - 11) Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei Libri dell'Associazione (Libro degli Associati, Libro dei Volontari, Libro dei verbali dell'Assemblea/Presidenza, facendone

Mc Carr

richiesta, con domanda scritta e firmata, al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

12) Hanno inoltre il diritto di:

- eleggere gli Organi Associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

13) La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione o scioglimento dell'Ente associato.

14) L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e nelle deliberazioni degli Organi Associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

15) Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

16) La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Art. 5

Strutture e autonomia

- 1) Il CIF Ozieri, che aderisce al CIF Nazionale, nonché al CIF Regionale Sardegna e al Provinciale di Sassari, gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale; persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'art.2 del presente Statuto, direttamente e avvalendosi degli strumenti e degli organismi di democrazia partecipativa previsti dal presente Statuto; si avvale inoltre, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Art. 6

Costituzione di enti

- 1) L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi e fini, può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i propri principi ispiratori e le finalità. Tale costituzione di enti sarà autorizzata dal CIF Nazionale, insieme all'uso del nome e del logo.

Art. 7

Organi sociali

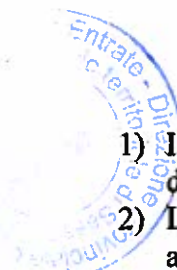
- 1) Sono organi del CIF comunale:

- Milano
- a) Assemblea Comunale
 - b) Organo di amministrazione/Presidenza comunale
 - c) Presidente
 - d) Organo di Controllo eventuale: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs. 117/2017
 - e) Organo di Revisione eventuale: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017.

- 2) Le cariche associative, ad eccezione per gli eventuali componenti dell'Organo di controllo secondo quanto disposto dall'art.34, comma 2 del CTS, vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.
- 3) Gli Organi dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'Organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
- 4) E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8

Assemblea comunale — composizione e compiti

- 
- 1) In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs n.117/17, l'Assemblea è Organo deliberante ed è formata da tutti gli Associati.
 - 2) L'Assemblea ha il compito di:
 - a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio;
 - c) deliberare le forme più idonee del funzionamento del CIF comunale;
 - d) eleggere ogni quattro anni al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e due Vice Presidenti e la Presidenza, nonché i propri rappresentanti in seno all'Assemblea Provinciale e Regionale;
 - e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare sull'esclusione degli associati;
 - h) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - j) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
 - 3) L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo dei componenti lo richieda.
 - 4) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da un membro della Presidenza comunale eletto dai presenti.
 - 5) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
 - 6) In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli associati.
 - 7) Ogni associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta

Art. 9

Presidenza comunale: composizione e durata

- 1) La Presidenza comunale eletta dall'Assemblea al suo interno è composta dal Presidente, Vice-Presidente (o da due Vice-Presidenti) e da uno a sei Consiglieri; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza.
- 2) Tutti i membri di Presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.
- 3) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione, il Presidente nomina tra gli associati il tesoriere sulla base di una terna proposta dall'assemblea. Il tesoriere e il segretario partecipano alle riunioni con diritto di voto.
- 4) Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla Presidenza ad alcuni associati, che dovranno riferire alla Presidenza stessa.

Art. 10

Presidenza comunale: compiti

- 1) La Presidenza comunale ha compiti esecutivi nei riguardi dell'Assemblea a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione; compie tutti gli atti di gestione necessari per il perseguimento dello scopo sociale.
- 2) In particolare ha il compito di:
- a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle attività;
 - c) attuare iniziative di studio, di formazione e di presenza per l'attiva partecipazione degli associati alla vita associativa;
 - d) sollecitare la presenza e la partecipazione dei giovani;
 - e) predisporre una relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone all'Assemblea;
 - f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
 - g) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni, i rapporti con i terzi;
 - h) redigere il progetto di Bilancio Preventivo e Consuntivo di ogni esercizio.
- 3) In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza dell'Assemblea, convocandola senza indugio per la ratifica.

Art. 11

Presidente comunale

- 1) Il Presidente rappresenta l'Associazione, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e la Presidenza comunale; ha la legale rappresentanza e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità esso può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.
- 2) Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato solo per un ulteriore quadriennio.

Art. 12
Coordinamenti – definizione

- 1) Per coordinare e promuovere particolari settori di attività, svolte anche attraverso enti di cui all' Art. 6, con delibera dei rispettivi consigli o assemblee, l'Associazione può aderire a Coordinamenti provinciali, regionali o nazionali, che esprimono una rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.
- 2) Possono costituirsi gruppi o coordinamenti di giovani aderenti, che si propongono di operare per la propria formazione e per contribuire allo studio delle problematiche inerenti alla condizione giovanile.

Art. 13
Convocazioni Straordinaria e Ordinaria

- 1) L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente ogni qualvolta 1/3 (un terzo) dei membri lo richieda per:
- a) motivi modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, atti costitutivi, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili;
 - b) deliberare la costituzione di enti di cui all'Art. 6 dello Statuto.
 - c) deliberare le modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto.
 - d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2) Le convocazioni sia dell'Assemblea sia della Presidenza devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare a tutti gli associati, anche in via telematica, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione, o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'Assemblea.
- 3) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 14
Validità delle assemblee

- 1) Per la validità dell'Assemblea in sede ordinaria, è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione.
- 2) In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici di cui agli artt. 7 e 40 del presente Statuto.
- 3) Si richiede la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15
Validità delle decisioni

- 1) Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza dei presenti votanti.
- 2) Ogni qualvolta si proceda ad elezione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti; a parità di voti si procederà al ballottaggio. Lo stesso vale per l'elezione del Tesoriere nell'ambito della terna proposta da parte dell'Assemblea.
- 3) La maggioranza richiesta è di due terzi (2/3) in caso di deliberazioni straordinarie, per l'approvazione di Statuti e di Regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'Art.19 del presente Statuto.

4) In caso di scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto.

Art. 16 **Documentazione e Libri sociali**

- 1) Il Segretario dell'Associazione redige il verbale dell'Assemblea e della Presidenza, con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vidimati, se richiesto dalla legislazione vigente, che devono essere conservati agli atti.
- 2) Nel verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, le dichiarazioni di chi lo richiama e le relative deliberazioni assunte.
- 3) Al termine, il Verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, che ne curerà la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite.
- 4) Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, il Segretario redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
- 5) Entro i quindici giorni successivi, il Segretario provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi.
- 6) Le registrazioni saranno custodite agli atti. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali previsti dagli artt. 15 e 17 del D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore: Libro degli associati; Libro dei volontari; Libro dei verbali dell'Assemblea; Libro dei verbali della Presidenza.

Art. 17 **Gratuità delle cariche**

- 1) Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione per gli eventuali componenti dell'Organo di controllo secondo quanto disposto dall'art.34 comma 2 del CTS.

Art. 18 **Incompatibilità di cariche elettive**

- 1) La carica di Presidente comunale è incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di Presidente CIF in altro ambito territoriale.

Art. 19 **Incompatibilità dei rapporti di lavoro e relativi obblighi**

- 1) Il rapporto di lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con le cariche associative e con il lavoro volontario in generale. Qualora a rivestire cariche dell'Associazione vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF.
- 2) In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.

Art. 20
Decadenza e revoca

- 1) I membri della Presidenza, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico.
- 2) L'Assemblea può dichiarare la decadenza del rispettivo Presidente o membro della Presidenza qualora, oltre al caso precedente, versi in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 25 e 26; o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi.
- 3) La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dell' Organo.

Art. 21
Sostituzioni

- 1) Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'organo e comunque sino all'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio. In caso di cessazione, prima del termine dalla carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà il primo dei non eletti, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'Organo. La ratifica dei non eletti deve essere fatta dall'Assemblea alla prima convocazione utile della stessa. Non è ammesso l'istituto della cooptazione.
- 2) Per la sostituzione dei membri di Presidenza si procederà a nuove elezioni.
- 3) Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un Organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

Art. 22
Gestione straordinaria

- 1) In caso di assenza degli Organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio Nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando un reggente, la nomina del reggente spetterà al Consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale.
- 2) Il reggente resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la ricostituzione degli Organi.
- 3) In caso di comprovate ragioni, la reggenza può essere rinnovata per un altro anno.

Art. 23
Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale

- 1) Il CIF Ozieri nella sua autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile:
- a) può essere titolare di beni, mobili e immobili;
 - b) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
 - c) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
 - d) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche.
- 2) L'Associazione, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi Organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e

segg. cod. civ. e quelle di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii).

Art. 24

Divieto di intestazione di beni a persone fisiche

- 1) Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione.
- 2) Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore dell'associazione.

Art. 25

Entrate ed altri mezzi finanziari

- 1) L'Associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dai contributi degli Associati, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali e con il Codice del Terzo Settore.
- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26

Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

- 1) È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 27

Bilancio di esercizio

- 1) L'Organo amministrativo redige annualmente il bilancio economico consuntivo della gestione da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.
- 2) Il bilancio sarà redatto nella forma di rendiconto economico per cassa in quanto i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila/00), sulla base dell'art.13 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.
- 3) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 4) L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 5) L'Organo amministrativo, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché il coordinamento se previsto, redige annualmente il bilancio economico preventivo.

Art. 28
Convenzioni

- 1) L'Assemblea può deliberare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ne determina anche le modalità di attuazione, stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 29
Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

- 1) L'Associazione si scioglie con deliberazione dell'Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) delle aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) degli associati.
- 2) L'Organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio.
- 3) Ferma la responsabilità dell'Associazione e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente di emanazione del Centro Italiano Femminile di carattere territoriale e regionale, purchè del Terzo Settore ovvero ad altri Enti del terzo Settore, analoghi al Centro Italiano Femminile, le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto indicato all'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 30
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

- D.lgs. n. 117/2017
- Codice Civile e leggi speciali in materia
- Statuto e Regolamento del CIF Nazionale

Art. 31
Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Ozieri, addì 30 gennaio 2023

La Presidente CIF Comunale Ozieri
M.Antonietta Carmela Canu

M Antonietta Carmela Canu

La Segretaria
Gesuina Falchi

Gesuni Falchi

Il presente Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

Disposizioni finali

1) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

2) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

3) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

4) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

5) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

6) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

7) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

8) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

9) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

10) L'Assemblea straordinaria ha approvato il presente Statuto, in data 30 gennaio 2023, con deliberazione n. 1/2023, e viene pubblicato sul sito internet della Società.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

D.lgs. n. 117/2017

Codice Civile e leggi speciali in materia

Statuto e Regolamento del CIP Nazionale

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Codice del Terzo Settore e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice del Terzo Settore in quanto si tratta di modifica che non necessita di adeguamento normativo.

Ossati, addì 30 gennaio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
M. Antonino Carrara
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
M. Antonino Carrara
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
M. Antonino Carrara
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
M. Antonino Carrara